

## Commercialisti e Revisori Legali

**Reg. Adriano Sorci**  
adrianosorci@integraassociati.it

**Dott. Federico Sorci**  
federicosorci@integraassociati.it

## Avvocati

**Avv. Alessandro Sorci**  
alessandrosorci@integraassociati.it

**Avv. Matteo Schippa**  
matteoschippa@integraassociati.it

## Consulenti del Lavoro

**Dott. Elisa Eraoli**  
elisaeraoli@integraassociati.it

## Collaboratori

**Dott. Viviana Morozzi**

## Segreteria

**Paola Lucertini**  
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

## Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19  
06128 Perugia  
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00  
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B  
06063 Magione (PG)  
Tel. 075 84.31.04  
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it  
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

## Circolare 30 aprile 2014

### Bonus Irpef

Con la presente circolare riepiloghiamo i tratti principali del bonus Irpef di 80 euro.

Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere, formuliamo cordiali saluti.

Dal prossimo mese di maggio (al massimo nel mese di giugno per ragioni tecniche), il sostituto d'imposta dovrà anticipare ai lavoratori dipendenti e assimilati un credito di imposta massimo di 80 euro. La misura, attualmente operativa solo per il 2014, vale complessivamente 640 euro (importo massimo).

A beneficiare dell'intero bonus fiscale intero sono esclusivamente i lavoratori titolari di un reddito complessivo contenuto nella fascia tra 8.000 e 24.000 euro di reddito annuo. Chi percepisce un reddito superiore ai 24.000 euro ma fino a 26.000 euro, ha diritto ad un credito pari alla parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro

### Premessa

Il bonus Irpef, contenuto nell'art. 1 del D.L. n. 66/2014 (entrato in vigore il 24 aprile 2014), vale esclusivamente per il 2014, anche se il Governo ha dichiarato di voler rendere la misura strutturale mediante la Legge di Stabilità 2015, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica.

Il credito viene riconosciuto in busta paga in maniera automatica dal sostituto di imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi.

## A chi spetta

Il bonus è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato:

- ✓ dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR);
  - ✓ dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali:
    - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
    - indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
    - somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
    - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
    - remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
    - le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Quindi, restano esclusi dall'aiuto economico:

- gli incapienti (coloro che guadagnano meno 8.000 euro annui), in quanto non pagano l'Irpef grazie alle detrazioni già in vigore;

(Il fatto che un lavoratore non paghi l'Irpef non è sinonimo di esclusione del credito, perché quando l'imposta è abbattuta da voci diverse rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente (es. familiare a carico) il bonus scatta ugualmente. In altri termini, un contribuente che dichiara 11.000 euro ma non paga l'irpef perché ha coniuge e figlio a carico e qualche piccola spesa sanitaria detraibile riceve comunque i 640 euro)

- i pensionati;
- i titolari di partita Iva;
- i lavoratori domestici

Per questi ultimi, che non subiscono la ritenuta fiscale da parte del datore di lavoro, il bonus verrà riconosciuto in maniera differente; potranno chiedere il bonus in prima persona solo in sede di dichiarazione dei redditi del 2014.

## Entità del credito

IL bonus sarà ad importo "fisso" (80 euro), senza distinzioni, nella fascia tra 8.000 e 24.000 euro di reddito annuo. Per chi percepisce un reddito superiore ai 24.000 euro ma fino a 26.000 euro, è previsto il seguente meccanismo di determinazione:

$$\text{bonus spettante} = 640 \times [(26.000 - \text{reddito complessivo})/2.000]$$

Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Quindi, il credito sarà riconosciuto per "intero" (640 euro) a chi ha lavorato tutto l'anno, mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo.

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

## **I requisiti**

Per godere del beneficio è necessario che si verifichino due condizioni:

- 1) l'imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro spettanti (in pratica non si deve trattare di soggetti "a Irpef zero" o "incapienti");
- 2) il reddito complessivo non dovrà essere superiore a 26.000 euro.

## **Adempimenti del datore di lavoro**

I suddetti requisiti fanno sorgere in capo al datore di lavoro una serie di adempimenti. Innanzitutto, bisogna determinare:

- ✓ l'imposta lorda (occorre tener conto solo del reddito di lavoro dipendente);
- ✓ le detrazioni, ai sensi dell'art. 13, c. 1 TUIR (il parametro di calcolo è il reddito complessivo).

L'erogazione del bonus è automatico e viene concesso direttamente dal datore di lavoro. Esso va ripartito fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (24 aprile 2014), a partire dal primo periodo di paga utile.

## **Recupero del credito**

Il credito anticipato in busta paga dal datore di lavoro può essere recuperato dal monte ritenute fiscali (in pratica si procede alla compensazione visto che si tratta di un credito d'imposta).

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO